



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministro del MUR  
Senatrice Prof.ssa Anna Maria Bernini  
gabinetto@pec.mur.gov.it

e p.c. Alla Direttrice Generale della Direzione Generale  
delle Istituzioni della formazione superiore  
Dott.ssa Marcella Gargano  
dgistituzioni@pec.mur.gov.it

**OGGETTO:** Analisi e proposte su Abilitazione Scientifica Nazionale e Reclutamento.

Adunanza dell'8/5/2024

L'introduzione dei Gruppi Scientifico-Disciplinari (GSD) previsti dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, e dal DM 639 del 2 maggio 2024, rende opportuno avanzare alcune proposte circa il miglioramento e il riordino delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e per il reclutamento del personale docente e ricercatore da parte degli Atenei.

Con riguardo all'ASN, del resto, questa riflessione si rivela doverosa anche in relazione a quanto disposto dal d.P.R. del 4 aprile 2016, n. 95, che all'art. 4, c. 3 prevede la verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei relativi criteri, parametri, indicatori e valori soglia.

In via del tutto preliminare, giova osservare che l'attuale assetto delle procedure per l'ASN ha avuto l'effetto di aumentare la produzione scientifica del sistema della ricerca del Paese. Tuttavia, a 12 anni dalla sua prima applicazione, questo Consesso ritiene che tale assetto necessiti di un aggiornamento.

Inoltre, dall'analisi dei regolamenti che disciplinano le modalità di reclutamento del personale docente e ricercatore nei singoli Atenei è evidente una forte disomogeneità, che rischia di minare l'unità del sistema universitario nazionale, costringendo i candidati ad adattarsi a procedure di valutazione sempre diverse, accrescendo così il rischio di lunghi e complessi contenziosi, senza peraltro tutelare efficacemente l'autonomia delle Università.

Ciò premesso, dunque, il Consiglio Universitario Nazionale auspica la revisione di alcuni aspetti della disciplina dell'ASN, nonché la definizione di una disciplina nazionale sul reclutamento locale, all'interno della quale possa esplicarsi maggiore autonomia di programmazione e di selezione da parte delle singole sedi, salvaguardando, al tempo stesso, l'unitarietà del Sistema Universitario Nazionale.

Più in particolare, questo Consesso formula i seguenti rilievi:

## **I. Abilitazione Scientifica Nazionale**

Nel corso degli anni sono emerse alcune criticità:

- l'introduzione di rigidi indicatori, con soglie calcolate su un limitato arco temporale e caratterizzate da una marcata volatilità, ha di fatto concentrato l'attenzione dei candidati sulla quantità e velocità più che sulla qualità della produzione scientifica: ciò ha portato a dinamiche di adattamento del sistema, con la rincorsa ad accumulare titoli e pubblicazioni, senza distinzioni in ordine al merito specifico da riconoscere a ciascun elemento di valutazione;
- la mancanza del curriculum vitae nella documentazione richiesta ai candidati ha impedito alle commissioni di inquadrare adeguatamente la valutazione della produzione scientifica nel contesto del profilo complessivo dell'attività di ricerca condotta da ogni singolo partecipante;
- l'attuale sistema non differenzia sufficientemente tra i titoli necessari per acquisire, rispettivamente, l'abilitazione di prima fascia e quella di seconda;
- l'applicazione del criterio di soglie più elevate per determinare i possibili componenti delle commissioni ha reso molto ristretta la base degli studiosi chiamati a farne potenzialmente parte.

Sulla base delle criticità rilevate, il Consiglio Universitario Nazionale propone di:

1. Mantenere ferma l'opzione generale del conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori universitari: scopo principale dell'ASN, segnatamente, deve essere la valutazione della capacità del candidato di produrre ricerca di buona qualità a livello nazionale e internazionale lasciando, poi, alle procedure di reclutamento la doverosa valutazione anche di altri aspetti del curriculum.
2. Rivedere gli indicatori dell'impatto della produzione scientifica e le modalità di determinazione dei valori minimi da raggiungere per essere ammessi alle procedure di valutazione. L'obiettivo di tale revisione deve essere quello di ridurre la tendenza a privilegiare una produttività di natura meramente quantitativa, valorizzando maggiormente, viceversa, la qualità dei prodotti della ricerca. Una modifica in tal senso avrebbe anche il merito di avvicinare i criteri della valutazione ASN a quelli utilizzati per le procedure VQR. Per dare stabilità al sistema e obiettivi chiari ai ricercatori, si ritiene opportuno prevedere che gli indicatori e i valori rimangano costanti per almeno 10 anni.
3. Introdurre un meccanismo di riconoscibilità più diffusa e trasversale dei prodotti della ricerca, sia rispetto ai diversi GSD, sia con riguardo alle diverse Aree scientifiche in cui essi sono raccolti. Il carattere fortemente multidisciplinare e interdisciplinare assunto dalla ricerca richiede, infatti, il riconoscimento e la legittimazione reciproca di mondi scientifici diversi e l'accrescimento di credibili e frequenti possibilità di dialogo tra i due sistemi di classificazione attualmente in uso (bibliometrica/non bibliometrica). Si rileva, pertanto, l'assoluta necessità che, una volta definito quale "scientifico", un singolo "prodotto della ricerca" possa essere valorizzato dai candidati di qualsiasi GSD/Area ai fini della valutazione dell'impatto della produzione scientifica, almeno nel computo del numero complessivo delle pubblicazioni.

4. Mettere le commissioni nelle condizioni di valutare effettivamente qualità e originalità delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione. A tal fine, si ritiene necessario rivedere il numero dei prodotti scientifici che i candidati devono presentare per la valutazione, tenendo in maggior conto le specificità delle Aree, ed eventualmente prevedendo che le singole commissioni possano definire il numero massimo di pubblicazioni, anche in funzione della loro tipologia, nell'ambito di un intervallo stabilito dal Ministero.
5. Favorire una valutazione dell'attività scientifica complessiva del candidato, prevedendo:
  - un elenco più ampio dei titoli valutabili che possa permettere alle commissioni una scelta più adeguata alla specificità dei singoli GSD. I titoli posseduti dal candidato dovranno essere inseriti in un format predefinito che possa ricapitolare il curriculum completo e consentire alle commissioni di valutare la qualità degli stessi e la loro coerenza con le tematiche e le attività del GSD di riferimento o con le tematiche interdisciplinari a esso pertinenti.
  - l'integrazione dei titoli presentati con una breve "storia scientifica" del candidato (da compilarsi, ad esempio, in non più di 300 parole).
  - una maggiore differenziazione dei titoli da presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione per l'accesso ai ruoli di PO e PA.
6. Favorire l'allargamento del numero dei docenti che possono partecipare alle commissioni. A tal fine si propone di ridefinire i criteri per l'individuazione dei potenziali commissari rinforzando il criterio della revisione tra pari ed evitando che agli stessi siano chiesti requisiti diversi rispetto a quelli dei candidati. Occorre, poi, promuovere il coinvolgimento di tutti i possibili aspiranti commissari anche mediante adeguati meccanismi di incentivazione.
7. Estendere in via definitiva la validità dell'abilitazione conseguita a 10 anni e prevedere eventualmente meccanismi più semplici per il rinnovo della stessa (per esempio, mediante una verifica della continuità dell'attività scientifica).

## **II. Reclutamento locale**

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene irrinunciabile la definizione di una disciplina nazionale chiara sul reclutamento locale, che possa garantire la completa e corretta valutazione di tutte le attività svolte dai docenti e nell'ambito della quale possa esplicarsi compiutamente l'autonomia di programmazione e di selezione da parte delle singole Università.

In proposito, il Consiglio Universitario Nazionale:

1. Ribadisce la posizione più volte espressa riguardo all'opportunità di differenziare le esigenze di avanzamenti interni di carriera e di reclutamento esterno, prevedendo procedure e risorse adeguate allo scopo.
2. Ritiene opportuno, anche in conseguenza dell'introduzione dei GSD, che non di rado accolgono al loro interno competenze assai differenti, che le sedi possano indicare nel bando di concorso il profilo specifico richiesto nella procedura di reclutamento, nei termini delle competenze previste nelle declaratorie dei GSD/SSD.
3. Ritiene altresì che, nell'ambito dei concorsi locali, in funzione della fascia per la quale sono state bandite le procedure, debbano essere valutate, oltre all'attività scientifica, anche le attività relative alla didattica, alla terza missione, allo svolgimento di incarichi gestionali e, laddove richiesto, clinico-assistenziali.

4. Raccomanda, in relazione alla formazione delle Commissioni, che:

- le stesse siano composte da tre commissari, almeno due dei quali esterni all'Ateneo ed estratti da una rosa che comprenda un numero di nominativi almeno doppio, garantendo in ogni caso il rispetto del principio della parità di genere;
- sia sempre prevista la possibilità per i professori associati di far parte di commissioni di concorso per la selezione di ricercatori a tempo determinato *tenure track* e di professore associato;
- siano definite in modo chiaro e dettagliato le cause di incompatibilità e di ricsuzione dei commissari e le relative modalità di selezione.

5. Ritiene opportuno, infine, che:

- le procedure di reclutamento attribuiscono uno specifico peso valutativo alla discussione dei titoli dinanzi alla commissione;
- sia prevista altresì, sempre dinanzi alla commissione, una prova didattica per coloro che non siano già professori (PO, PA, Professori Aggregati);
- si provveda, anche mediante attenta ricognizione delle discipline regolamentari vigenti presso gli Atenei italiani, a individuare le migliori soluzioni procedurali per mezzo delle quali consentire al Dipartimento per il quale è stato bandito il concorso di esprimere, ai fini della chiamata, le determinazioni di propria spettanza, e ciò anche sulla base di quanto previsto negli strumenti di programmazione o pianificazione strategica o di sviluppo del Dipartimento medesimo e/o dell'Ateneo.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)